

- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 1/2026 del 30 gennaio 2026

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti.

1. COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA

La comunicazione dei carichi di vino 2025 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via telematica sulla piattaforma GEREM tramite la funzione "*Dichiarazione carichi 2025*".

La funzione rimarrà disponibile su GEREM **fino al 15 febbraio 2026**, data entro la quale dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata.

Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve in ettolitri (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal detentore) e deve essere espresso optando tra le due seguenti modalità:

- in vino finito (eventualmente anche se con una % di feccia ancora presente);

La comunicazione di carico 2025 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell'urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna dichiarazione).

Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle aziende che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di tenere ben presente queste semplici regole:

- Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non sostitutive, della prima comunicazione;
- Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione;
- Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare CEVIQ;
- Dovrà essere precisata (selezionare con "*flag*" in corrispondenza del campo "*tagliato*" e successivamente specificare percentuali di assemblaggio) l'eventuale presenza di uve/mosti/vnf, di diversa varietà consentite dal Disciplinare di produzione.
- Il campo denominato "*massa (facolt.)*" permette di suddividere le partite a discrezionalità dell'azienda;
- I vini delle denominazioni DOC Delle Venezie e IGT Trevenezie devono essere inserite in una dichiarazione a sé stante diversa da quella utilizzata per il carico dei prodotti afferenti a DOC/IGT "*regionali*" (DOC Friuli, DOC Friuli Colli Orientali, DOC Friuli Grave,



DOC Friuli Latisana, DOC Friuli Annia, DOC Friuli Aquileia, DOC Friuli Isonzo, DOCG Ramandolo, DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit, DOCG Rosazzo, IGT Venezia Giulia).

Cordiali saluti

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami